



Oggetto: UNIONCAMERE DI ROMA – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamato l'art. 3, comma 1, del D.M. 16.02.2018, ai sensi del quale la Camera di Commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano Cusio Ossola è subentrata nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, afferenti alle preesistenti Camere di Commercio di Biella e Vercelli, di Novara e del Verbano Cusio Ossola a decorrere dal giorno successivo alla sua costituzione, quindi dal 22.12.2020;

Richiamato il vigente quadro normativo in ordine alla suddivisione di competenze tra organo politico e dirigenza, ed in particolare gli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo n. 165/2001;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2025;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 90 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il budget direzionale per l'anno 2025;

Considerato che la Camera di Commercio partecipa ad una serie di Enti, Associazioni o Società consortili il cui Statuto prevede il versamento di una quota associativa o di un contributo consortile annuale;

Dato atto che la Camera di Commercio fa parte di Unioncamere Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, Ente con personalità giuridica di diritto pubblico, di cui fanno parte tutte le Camere di Commercio ed il cui Statuto prevede il versamento di una quota associativa annuale;

Vista la comunicazione di Unioncamere di Roma, prot. n. 2326 dell'08 gennaio 2025, con la quale comunica che l'Assemblea nella riunione del 29/10/2024 ha stabilito per l'anno 2025 l'aliquota contributiva nella misura del 2,3%, invariata rispetto l'annualità 2024, da applicarsi sul totale delle entrate camerali per diritto annuale e diritti di segreteria, oltre che per contributi, trasferimenti statali e imposte (art.16 comma 1 dello Statuto), con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato - 2023;

Preso atto delle specificazioni inserite nell'art. 4 del "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria dell'Unioncamere" relativamente ai proventi da diritto annuale, precisa che gli importi considerati sono al netto degli oneri connessi alla riscossione e ai rimborsi dello stesso diritto, nonché della somma dell'accantonamento annuale al fondo svalutazione crediti;

Rilevato che l'importo dovuto sulla base dei dati di bilancio 2023, comunicato ad Unioncamere attraverso l'osservatorio bilanci camerali, detratte le spese di riscossione con F24, fornite dall'Agenzia delle Entrate, risulta essere il seguente:

Proventi complessivi	€
+ Diritto annuale	+9.091.110,88
- Spese riscossione F24	-20.359,47
- Accantonamento al fondo svalutazione crediti da diritto annuale dell'esercizio	-2.410.582,88
+ Diritti di Segreteria	+3.539.586,52
BASE IMPONIBILE QUOTA ASSOCIATIVA 2025	10.199.755,05
Ammontare della quota anno 2025 (aliquota 2,3% sulla base imponibile)	234.594,37

Considerato che nella stessa seduta l'Assemblea di Unioncamere ha altresì deciso che, per l'anno 2025 l'importo della quota associativa così come precedentemente determinato, deve essere versato con le seguenti modalità:

- 40% entro il 31 marzo 2025,
- 60% entro il 30 settembre 2025;

Ritenuto opportuno procedere al versamento dell'intera quota dovuta per l'anno in corso secondo le modalità stabilite da Unioncamere;

Verificata la necessaria disponibilità nel budget direzionale 2025;

DETERMINA

di autorizzare il pagamento della quota associativa per l'anno 2025 di € 234.594,37= ad Unioncamere Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma con le seguenti modalità:

- 40% entro il 31 marzo 2025,
- 60% entro il 30 settembre 2025;

imputando il relativo onere al budget 2025 come segue:

Conto	328003
Centro di costo	AA03
Prodotto	Contributo Ordinario Unioncamere

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)